

STUDIO LEGALE BONGHI

la stessa sia passata in giudicato.

A tal riguardo, la stessa Suprema Corte ha ritenuto che *“atteso l'effetto sostitutivo della sentenza di secondo grado, la cui pronuncia toglie rilievo, nei limiti del principio "tantum devolutum quantum appellatum", alla decisione di primo grado, come reso palese dall'art. 393 cod. proc. civ. il quale, per il caso di estinzione del processo verificatasi dopo la cassazione, dispone che si estingue l'intero giudizio, laddove l'estinzione del giudizio di appello - verificatasi, cioè, prima della realizzazione del suddetto effetto sostitutivo - può determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (art. 310 cod. proc. civ.)”*(Cass. civ., Sez. III, 22.05.2006, n. 11928).


A conclusione di quanto detto, è da sottolineare come sia stato lo stesso Giudice di prime cure a riconoscere *“che la Cassazione annullando la sentenza d'appello e dichiarando ammissibile l'impugnazione con rinvio ha onerato la parte che vi aveva interesse di riassumere la causa al fine di ottenere la sentenza definitiva”* e che pertanto unica parte ad avere un interesse concreto ai sensi dell'art. 100 c.p.c. alla riassunzione della causa in appello fosse proprio la ditta individuale Andreon Francesco.

**** *

Ma vi sono altri aspetti volti a comprovare la vigenza e la vincolatività della sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso n. 1319/2000, erroneamente ritenuta estinta sia da controparte che dal Giudice di prime cure.

Sulla scorta di tale statuizione, infatti, la Essedi s.a.s. ha potuto pignorare la quota sociale detenuta dal sig. Francesco Andreon, titolare della ditta individuale “Andreon Arredamenti” e della Andreon Arredamenti s.r.l., pari al 51% della società ECHO s.r.l. di Lignano Sabbiadoro (UD), con successiva instaurazione avanti al Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, della procedura esecutiva n. 207/05 R.G. ES..

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGI


L'opposizione alla menzionata procedura esecutiva promossa dal Sig. Andreon mediante ricorso ex art. 615, comma 2 c.p.c., peraltro, veniva rigettata con sentenza n. 33/10 depositata in Cancelleria il 15.03.2010, proprio in virtù dell'esistenza della sentenza di primo grado che nella pronuncia oggetto del presente gravame si afferma essere estinta.

(Al fine di una più puntuale e corretta cognizione della vicenda processuale in commento si rinvia ai documenti n. 17 - 20 del fascicolo di primo grado).

La piena efficacia esecutiva della sentenza di primo grado trova, da ultimo, conferma nella statuizione del Giudice del Registro delle Imprese che, a seguito della nota presentata dal sig. Francesco Andreon all'Ufficio del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine – nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della su citata ECHO s.r.l. – per la cancellazione dal Registro medesimo dell'annotazione del pignoramento gravante sulla quota pari al 51% di cui sopra con sentenza n. 54/11 del 27.05.2011 così disponeva: “... - rilevato che nella dichiarazione di allineamento del libro soci della società Echo s.r.l. ... non risulta riportato il pignoramento della quota di Andreon ... notificato da Essedi ...; - rilevato che tale mancata indicazione trova la sua origine nell'annotazione riportata nel libro soci in data 30.11.2006, con cui veniva illegittimamente cancellato il predetto pignoramento ...; - rilevato che ... l'esecuzione in questione n. 207/05 è ancora pendente ...; - ritenuto pertanto che il ricorso va accolto, con cancellazione dall'elenco del libro soci e dalla successiva dichiarazione di allineamento della cancellazione del pignoramento della quota detenuta dal socio Andreon ... dispone la cancellazione d'ufficio della predetta iscrizione (cancellazione del pignoramento, n.d.r.) nell'elenco del libro soci e nella dichiarazione di allineamento depositati presso il Registro delle Imprese di Udine”.

E' ulteriormente assodato così che la sentenza di primo grado n. 1319/2000 emessa

STUDIO LEGALE BONGI



STUDIO LEGALE BONGI

dal Tribunale di Treviso è ancora produttiva di effetti poiché passata in giudicato, con la conseguenza che sono privi di ogni fondamento giuridico gli assunti avversari circa il preteso "indebito oggettivo" dei pagamenti effettuati.

Per tali ragioni, la sentenza del Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Conegliano dovrà essere riformata.

*** **

4) Sulla legittimazione ad agire della Andreon Arredamenti S.r.l..

Sulla scorta di quanto fin qui esposto, si invoca, anche in questa sede, la totale assenza di legittimazione attiva della appellata Andreon Arredamenti s.r.l., richiamando integralmente quanto dedotto nella memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 c.p.c. di primo grado.


Malgrado tale eccezione, preliminare ed assorbente, fosse stata già avanzata in primo grado, il Giudice di prime cure ha ommesso qualsiasi pronuncia in tal senso, rigettando l'opposizione in quanto inammissibile.

Il menzionato assunto non è condivisibile e, come detto, viene sconfessato dagli atti e dai documenti dimessi in primo grado.

In merito alla carenza della legittimazione attiva della Andreon Arredamenti S.r.l., si tenga presente che la Suprema Corte, nella parte motiva della sentenza in atti (fascicolo I° grado, doc. 3) riferisce in modo chiaro che l'intero giudizio si è sempre svolto tra la Essedi S.a.s. ed il Sig. Francesco Andreon, titolare della ditta individuale "Andreon Arredamenti di Andreon Francesco", in relazione alla sentenza di primo grado n. 1319/2000 del Tribunale di Treviso e sulla base della quale l'odierna controparte "costruisce" la tesi dell'indebito oggettivo.

Sottolinea altresì la Cassazione che la trasformazione della ditta Andreon Arredamenti da ditta individuale in s.r.l. era stata posta in evidenza "a mero scopo

STUDIO LEGALE BONGI



STUDIO LEGALE BONGHI

informativo”, mentre la causa *“era proseguita nei confronti del medesimo Andreon”* quale persona fisica titolare della ridetta ditta.


Il diritto azionato, dunque, è riferibile esclusivamente alla ditta individuale Andreon Arredamenti e conseguentemente al Sig. Francesco Andreon, mentre resta esclusa qualsivoglia legittimazione della Andreon Arredamenti S.r.l.

Si tiene a precisare peraltro come sia stata la stessa controparte a confermare la legittimazione esclusiva proprio in capo alla ditta individuale Andreon Arredamenti di Francesco Andreon in sede di ricorso per Cassazione datato 05.10.2005, fondando il motivo principale di gravame avverso la sentenza di appella proprio su *“la circostanza che di un mero errore materiale si tratta e che nessuna confessione o incertezza possa dallo stesso concretamente derivare...contrariamente a quanto riferito dalla Corte d'Appello, è confermata peraltro dall'assenza, in corrispondenza della sottoscrizione di Andreon Francesco, di alcun timbro riferibile alla SRL nel frattempo costituita e succeduta alla ditta individuale, ma sempre rimasta estranea al rapporto processuale tanto nel primo quanto nel secondo grado di giudizio”* (fascicolo I° grado, doc. 25).

Tale legittimazione esclusiva in capo al Sig. Francesco Andreon esclude in maniera chiara ed incontrovertibile alcuna legittimazione attiva in capo alla Andreon Arredamenti S.r.l., con la conseguenza che la statuizione in tal senso della Suprema Corte andrà tenuta in debito conto ex art. 393 c.p.c. anche in tale sede del procedimento.

Il difetto di legittimazione attiva della Andreon Arredamenti S.r.l. ad ottenere il titolo esecutivo su cui l'esecuzione forzata si fonda deve dunque essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio – e dunque anche in questa sede – oltre al fatto che, nel caso specifico, è altresì sussistente il difetto di legittimazione ad agire, dunque una condizione dell'azione, imprescindibile per

STUDIO LEGALE BONGHI




STUDIO LEGALE BONGHI

conseguire dal Giudice qualsivoglia decisione di merito.

La Andreon Arredamenti S.r.l., infatti, non godendo di alcun diritto di ripetere le somme asseritamente conseguite dalla Essedi S.a.s. quali indebito oggettivo, si è abusivamente ed illegittimamente insinuata nella vicenda processuale e sostanziale in essere tra le due controparti originarie, arrivando a sostituirsi all'unico e solo titolare del diritto sostanziale sotteso, il Sig. Francesco Andreon, chiedendo al suo posto l'emissione del decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Conegliano.

A sostegno di quanto esposto, è da richiamare numerosa giurisprudenza sia di merito che di legittimità, che in più occasioni ha chiarito come *“il difetto di legittimazione attiva – rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi – sussiste quando l'attore ovvero il convenuto non risultino essere i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, possono promuovere l'azione e nei cui confronti può essere esercitata ed attiene pertanto alla verifica, secondo la prospettazione attorea della regolarità formale del contraddittorio”* (Trib. Bologna Sez. II, 21.09.2011”; ed ancora *“il difetto di legittimazione, questione di natura strettamente processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, deve essere valutato sempre e solo in base alla prospettazione attorea della questione ricorrendo, in particolare, qualora lo stesso prospetti come proprio il diritto appartenente ad un soggetto diverso, ovvero qualora pretenda una pronuncia nei confronti di un soggetto che sia estraneo al rapporto che lo stesso deduce in giudizio”* (Trib. Belluno, 15.03.2010); ed ancora *“secondo l'insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 11 novembre 2011 n. 23568) il difetto di legittimazione attiva (o passiva) è questione che è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità a condizione che non si sia formato il giudicato interno sulla sua esistenza”* (Cassazione n. 6742/2012).

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

*** **

5) Sul riconoscimento di debito da parte dell'esecutata.


Come abbondantemente chiarito già in primo grado di giudizio, nel decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'azione esecutiva, la Andreon Arredamenti S.r.l. asserisce di essere creditrice della Essedi S.a.s. delle somme versate in virtù della summenzionata sentenza n. 1319/2000 del Tribunale di Treviso, ritenute alla stregua di indebito posta la presunta estinzione del procedimento stesso per la mancata riassunzione del giudizio di rinvio (fascicolo I° grado, doc. 4).

Tale assunto non può tuttavia ritenersi condivisibile, posto che i pagamenti effettuati in favore della Essedi S.a.s. venivano disposti dal Sig. Francesco Andreon – persona fisica diversa dalla Andreon Arredamenti S.r.l. che, come detto, è soggetto del tutto estraneo alla vicenda giuridica e processuale in premessa.

Quanto detto viene ulteriormente comprovato dalla corrispondenza intercorsa tra le parti nelle more della vicenda giudiziaria, già dimessa nel primo grado di giudizio (fascicolo I° grado, doc. 23 e 24) e stante il dichiarato conferimento della ditta individuale “Andreon Arredamenti di Andreon Francesco” nella Andreon Arredamenti S.r.l., il pagamento veniva effettuato da quest'ultima quale società conferitaria subentrata alla ditta individuale in tutti i rapporti attivi e passivi, dichiarandosi altresì debitrice in solido.

La Essedi S.a.s., tuttavia, nell'accettare i pagamenti in ottemperanza alla richiamata sentenza di primo grado, lo imputava espressamente al Sig. Francesco Andreon, non certo alla Andreon Arredamenti S.r.l. (*“ci spiace che la risposta alla nostra ultima missiva, a Lei personalmente indirizzata, ci sia pervenuta invece dalla ditta, la quale pretende di sostituirsi a Lei perché è obbligata solidalmente”* e *“Le raccomandiamo di seguire alla lettera la prescrizione della sentenza di primo grado...che individua nella ditta individuale e quindi*

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

nella Sua persona il soggetto parte in causa ed obbligato...al pagamento"). Tale circostanza, del resto, veniva confermata dal medesimo Sig. Andreon nel ricorso per Cassazione (fascicolo I° grado, doc. 25), di tal che è evidente che i pagamenti sono stati effettuati dal Sig. Andreon persona fisica, a nulla rilevando se per tramite della ditta individuale ovvero della S.r.l..

Anche per tali ragioni, la sentenza oggetto del presente gravame dovrà essere riformata in accoglimento delle istanze formulate dall'appellante e già dispiagate nel primo grado di giudizio.

**** * * * * *


Con tali premesse pertanto, la ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI DI SANDRO DALLAVALLE & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CITA

- la **ANDREON ARREDAMENTI S.R.L.** (P.IVA 02286420266), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Santa Lucia di Piave (TV), via A. Volta n. 20/22, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Bonotto ed Emanuela Bottega, in Treviso, Largo Porta Altinia n. 6; a comparire avanti la Corte d'Appello di Venezia, sezione designanda, per l'udienza che ivi sarà tenuta il giorno **24 marzo 2014, ore 9.00 e ss.**, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata, con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGI

Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 849/13 Sent. pronunciata dal Tribunale di Treviso, Sezione Seconda Civile, il 22.04.2013 e depositata in cancelleria in data 08.05.2013, accogliere il presente appello e di conseguenza l'opposizione all'esecuzione spiegata in primo grado, in particolare:

IN VIA PRELIMINARE

Si chiede che venga sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in questa sede impugnata, stante il *fumus boni iuris* delle ragioni dell'appello esposte in narrativa, nonché il *periculum in mora*, posto che una nuova esecuzione forzata comporterebbe danni irreparabili all'appellante, economicamente provata dalle azioni esecutive fino ad ora subite così come indicate in narrativa.


ANCORA IN VIA PRELIMINARE:

Accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la carenza di legittimazione attiva della Andreon Arredamenti S.r.l. ad ottenere il D.I. n. 1347/09 del Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano nei confronti della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. S.a.s., in virtù del quale è stata promossa l'azione esecutiva n. 2930/2010 R.G. Es. avanti al Tribunale di Treviso, dichiararsi l'inesistenza del diritto della Andreon Arredamenti S.r.l. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Essedi S.a.s. e, per l'effetto, condannare ex art. 96 c.p.c., la medesima Andreon Arredamenti S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento dei danni subiti dalla Essedi S.a.s., che si quantificano in € 3.582,00, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà nel corso della causa, anche in via equitativa.

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

accertato e dichiarato, per i motivi di cui in narrativa, il passaggio in giudicato della

STUDIO LEGALE BONGI



STUDIO LEGALE BONGHI

sentenza n. 1319/2000, emessa in data 13.07.2000 dal Tribunale di Treviso, accertarsi e dichiararsi, in conseguenza, che le somme corrisposte in esecuzione di detta sentenza in favore di Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s. non hanno natura di indebito oggettivo; parimenti ed in conseguenza di ciò, accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto della Andreon Arredamenti S.r.l. di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Essedi S.a.s. con l'istaurazione del procedimento esecutivo n. 2930/2010 R.G. Es. del Tribunale di Treviso, condannare ex art. 96 c.p.c., la medesima Andreon Arredamenti S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Essedi S.a.s., che si quantificano in € 3.582,00, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà nel corso della causa, da determinarsi anche in via equitativa.

IN OGNI CASO

Accertata la mala fede e/o colpa grave della Andreon Arredamenti S.r.l. nel procedere mediante esecuzione forzata ai danni di Essedi Studio Associati di Sandro Dallavalle & C. S.a.s per i motivi di cui in narrativa, condannare l'appellata al risarcimento in favore di parte appellante di ogni pregiudizio subito a causa ed in conseguenza di ciò, con quantificazione del danno anche in via equitativa, ivi compresa la condanna alle spese per il doppio grado di giudizio, a norma dell'art. 96 c.p.c.


Con vittoria di spese e compensi professionali di causa per il doppio grado di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

Depositano:

A) copia autentica sentenza impugnata n. 849/13 Sent. depositata in cancelleria in

STUDIO LEGALE BONGHI



STUDIO LEGALE BONGHI

data 08.05.2013;

B) Fascicolo relativo al giudizio di primo grado.

Si deposita altresì, riprendendo dalla originaria numerazione:

26) Atto di appello avverso sentenza n. 84/13 Sent. del Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Montebelluna.

Ai sensi dell'art. 9 L.488/99 e seguenti modifiche si dichiara che il valore della controversia è di € 3.582,00 e che pertanto il contributo unificato è dovuto nella misura di € 127,50.

Con osservanza.

Crocetta del M.llo-Venezia, lì 14.10.2013.

Avv. Gabriella Bonghi

STUDIO LEGALE BONGHI